

## L'IMPORTANZA DELLE BIBLIOTECHE DEI FRATI MINORI E IL LORO ORDINAMENTO GIURIDICO SINO ALLA FINE DEL MEDIOEVO

Il complesso delle biblioteche era stato caratterizzato, nell'Alto Medioevo, dalla fioritura delle biblioteche abbaziali e di quelle cattedrali<sup>1</sup>. I Canonici Regolari di S. Agostino, i Benedettini, Camaldolesi, Certosini, Cistercensi e Premonstratensi, nonché i Capitoli delle cattedrali possedevano preziosi fondi di manoscritti. Tutte le opere consistevano in codici, scritti su pergamene e muniti di salda legatura, ed erano messe a disposizione in ampie splendide sale per lo studio dei monaci e dei capitolari delle cattedrali<sup>2</sup>.

Le biblioteche rispecchiavano la concezione dominante del tempo. Le pile dei libri erano ordinate in ampi gruppi distinti, corrispondenti agli scopi principali dei vari studiosi: S. Scrittura, esegesi, patristica, teologia, filosofia, letteratura classica. I libri erano conservati in armadi, spesso fissati nel muro. Il chiostro, accanto alla biblioteca, con le sue nicchie, appariva adatto a funzionare da ambiente di lettura. Trattandosi quasi esclusivamente di opere redatte in lingua latina, l'uso delle biblioteche era riservato piuttosto a ristretti circoli di studiosi, i cosiddetti *litterati*<sup>3</sup>.

Nelle biblioteche abbaziali erano custoditi libri in prevalenza di cultura classica profana, mentre in quelle cattedrali emergevano opere d'indole piuttosto patristica e canonistica<sup>4</sup>. Fino al secolo XII queste biblioteche determinavano intanto la formazione e il metodo di ricerca scientifica. In seguito nella cultura europea ebbe inizio un nuovo

1. E. Mehl-K. Hannemann, 'Deutsche Bibliotheksgeschichte', *Deutsche Philologie im Aufriss* 1, 2. Aufl. (München 1956) 457-67.

2. *Ibid.* 462.

3. *Ibid.* 466-67.

4. K. Honselmann, 'Bibliothekswesen, kirchliches', *Lexikon für Theologie und Kirche* (= LThK) 2, 2. Aufl. (Freiburg 1958) 417.

orientamento, cosicché novelli gestori di biblioteche si stabilivano accanto alle tradizionali biblioteche abbaziali e cattedrali, superandole spesso nella mole delle opere e per gli effetti conseguiti<sup>5</sup>.

## I. L'IMPORTANZA DELLE BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE E DEGLI ORDINI MENDICANTI NEL TARDO MEDIOEVO

Alla fine del sec. XII e all'inizio del seguente, eccellevano nuovi ceti sociali: dapprima quello dei cavalieri, e poco dopo anche quello dei commercianti<sup>6</sup>. Con il loro influsso cominciò a sorgere, accanto alla tradizionale letteratura latina per i chierici, una diversa letteratura per i laici, distinta per l'uso della lingua volgare e della prosa<sup>7</sup>. Le sorgenti università — l'Università di Bologna è stata fondata nel 1188<sup>8</sup>, quelle di Parigi<sup>9</sup>, Oxford<sup>10</sup> e Cambridge<sup>11</sup> all'inizio del sec. XIII — e gli Ordini Mendicanti, fiorenti simultaneamente e indirizzati colla predicazione e il servizio pastorale al bene del laicato<sup>12</sup>, assunsero subito le correnti dominanti e ne divennero il più valido sostegno<sup>13</sup>.

Le biblioteche delle università e degli Ordini Mendicanti si imposero distinte per la nuova impostazione del pensiero. Quanto al contenuto di queste biblioteche: gli autori prevalentemente ivi raccolti erano quelli del tempo; emergeva non più tanto la patristica, ma piuttosto l'imponenza dei grandi capi-scuela della Scolastica, il cui numero era soprattutto rilevante presso gli stessi Mendicanti<sup>14</sup>. Accanto ad essi fioriva pure una vasta mole di letteratura mistica in latino ed edificante in lingua volgare<sup>15</sup>.

In quanto poi alla forma del libro, si richiedeva una confezione piuttosto semplice e non codici decorati con arte e finezza. Le biblioteche universitarie, divise normalmente in Facoltà e Collegi, dovevano inoltre

5 Ibid.

6 J. Lortz, *Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung* 1, 23. Aufl. (Münster 1962) 416-18.

7 E. Mehl-K. Hannemann, 'Deutsche Bibliotheksgeschichte', 467-68.

8 F. Weigle, 'Bologna. Universität', LThK 2, 2. Aufl. (Freiburg 1958) 573-74.

9 P. Michaud-Quantin, 'Paris. Universität', LThK 8, 2. Aufl. (Freiburg 1963) 95-96.

10 F. Pelster-D. A. Callus, 'Oxford', LThK 7, 2. Aufl. (Freiburg 1962) 1320-22.

11 E. Sommer von Seckendorff, 'Cambridge. Universität', LThK 2, 2. Aufl. (Freiburg 1958) 900.

12 J. Lortz, *Geschichte der Kirche* 1, 393-401.

13 E. Mehl-K. Hannemann, 'Deutsche Bibliotheksgeschichte', 467-69.

14 J. Lortz, *Geschichte der Kirche* 1, 406-12.

15 E. Mehl-K. Hannemann, 'Deutsche Bibliotheksgeschichte', 468.

mettere a disposizione degli studenti i manuali fondamentali e le dispense delle lezioni in quantità notevole<sup>16</sup>.

Riguardo invece alla struttura della biblioteca, si sviluppava sempre più una netta distinzione fra due sezioni: i codici più preziosi, legati con vincoli —per cui erano denominati *libri catenati*—, potevano essere studiati soltanto su leggio; mentre le opere meno preziose— chiamate *libri vagantes*— potevano essere adoperate in qualsiasi posto della sala. Una sì vasta ampiezza richiedeva lo spazio di larghe dimensioni e appariva una specie di magazzino. Una semplice razionalità spostava il tradizionale concetto di saloni di gala e di codici lussuosi<sup>17</sup>.

## II. LA RILEVANZA DELLE BIBLIOTECHE DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI NEL TARDO MEDIOEVO

Le biblioteche dei Frati Minori rivestivano un ruolo importante nel quadro delle biblioteche degli Ordini Mendicanti<sup>18</sup>. Per raggiungere però tale rilevanza, occorreva superare prima seri ostacoli. Gli inizi delle loro biblioteche erano infatti caratterizzati da difficoltà, superabili solo con duri sforzi e dopo diversi decenni.

S. Francesco aveva rifiutato i libri<sup>19</sup>, che fino al suo periodo storico erano stati vanto e onore delle ricche biblioteche abbaziali e dei Capitoli cattedrali<sup>20</sup>. Solo due specie di libri erano esclusi dal suo divieto: la S. Scrittura e i libri liturgici. Per lui infatti la S. Scrittura era addirittura indispensabile, per cui non occorreva ottenerne un permesso speciale di possederla, tanto più che il Vangelo costituiva il nucleo della sua Regola. Riguardo poi ai libri liturgici egli riteneva necessario averne una licenza particolare, che egli concedeva nella Regola ai frati chierici per la recita

16 Ibid., 467-69.

17 Ibid., 469-70.

18 J. M. Lenhart, *History of Franciscan Libraries of the Middle Ages* (Washington, D. C. 1954) 23-38.

19 D. Wiest, 'Present Franciscan Legislation on Libraries and the Use of Books', *Librarianship and the Franciscan Library: Report of the Twenty-eighth Annual Meeting of the Franciscan Conference, Santa Barbara, California, June 23-26, 1947* published by the Franciscan Educational Conference (Washington, D. C. 1947) 228-79, hic 233-36, prospetta una dettagliata analisi del pensiero di S. Francesco al riguardo. Egli conferma, *ibid.*, 234, che S. Francesco non era ostile allo studio dei frati, se era conforme alla loro vocazione, e che non ha proibito ai frati di usare libri in comune, ma riprovava severamente il possesso di libri per l'uso privato, ritenendo tale comportamento in contrasto con il voto di povertà e con la rinuncia totale ai beni materiali.

20 Franciscus Assisiensis, 'Regula Ordinis Fratrum Minorum ab Honorio papa III confirmata', *idem, Opuscula sancti patris Francisci Assisiensis*, ed. C. Esser (Bibliotheca Franciscana ascetica Medii Aevi 12; Grottaferrata 1978) 231-32.

delle Ore canoniche, allargandola persino ai fratelli laici, se erano capaci di leggerli<sup>21</sup>.

D'altronde, sia per la predicazione che per la docenza agli *Studia generalia*, istituiti nel 1231 in annessione alle Università di Bologna, Parigi e Oxford, e nel 1240 in annessione a quella di Cambridge<sup>22</sup>, i Frati Minori venivano stimolati ad uno studio approfondito della nascente letteratura laicale. Le biblioteche universitarie già prospettavano il nuovo indirizzo, e le biblioteche degli *Studia generalia* dovevano seguire questo orientamento, incentrandosi sui nuovi mezzi di studio<sup>23</sup>.

Il Pontefice Gregorio IX<sup>24</sup>, nel 1230, con una dichiarazione sulla Regola, ne avviava la possibilità<sup>25</sup>. Questa precisazione non cambiava il contenuto della Regola, ma era soltanto una spiegazione delle stesse norme regolari per la nuova situazione sviluppatasi; e quindi corrispondeva esattamente al significato originale della Regola e armonizzava perfettamente con l'intento di S. Francesco<sup>26</sup>. Con la distinzione tra diritto al possesso e diritto alla proprietà, che concedeva ai Frati Minori il

21 Ibid., 229.

22 I. Iriarte, *Storia del Francescanesimo* tr. di F. Mastroianni-E. Colombo (Napoli 1982) 212-16; M. Brlek, *De evolutione iuridica studiorum in Ordine Minorum (ab initio Ordinis usque ad an. 1517)* (Dubrovnik 1942) 43-56.

23 J. M. Lenhart, *History of Franciscan Libraries*, 17-23.

24 Come fa vedere C. Klukowski, 'Legal Documents Referring to Franciscan Libraries up to 1517', *Librarianship and the Franciscan Library: Report of the Twenty-eighth Annual Meeting of the Franciscan Conference, Santa Barbara, California, June 23-26, 1947* published by the Franciscan Educational Conference (Washington, D. C. 1947) 193-227, hic 193-208, gli interventi dei Papi, per la formazione delle biblioteche dell'Ordine dei Frati Minori, erano d'importanza decisiva. Gregorio IX nel 1230, Innocenzo IV nel 1245, Nicolò III nel 1279 e Nicolò IV nel 1288 giustificarono l'uso di libri da parte dei frati (ibid., 194). Innocenzo IV nel 1249 consegnò ai Frati Minori il Monastero di S. Maria sul Campidoglio di Roma, dodandolo di una ricca biblioteca (ibid., 195). Quattro anni più tardi, lo stesso Pontefice assunse la responsabilità per la biblioteca del Convento di Assisi, promovendola e incrementandola con preziosi manoscritti (ibid., 197-98). Nel 1332 il Papa Giovanni XXII con un editto ordinò la restituzione delle biblioteche ai Conventi di Roxburgh e Berwick in Scozia, asportate dal frate Adam Hamilton in occasione del suo passaggio all'Abbazia cistercense di Kelso (ibid., 200). Per evitare una simile sorte alla biblioteca dei frati di Mantova, il Papa Martino V nel 1424 proibì, sotto pena di scomunica, di asportare qualsiasi libro dalla biblioteca (ibid., 202). Nel 1460 il Papa Pio II, per favorire la biblioteca del Convento di Caffa, situata nella penisola della Crimea, concesse ai frati il privilegio di esenzione dalla tassa per i libri (ibid., 206).

25 Gregorius papa IX, Litt. exec. 'Quo elongati', 1230 sept. 28, Anagninae: expositio quorundam dubiorum Regulae Fratrum Minorum, *Bullarium Franciscanum. Romanorum Pontificum constitutiones, epist., ac diplomata tribus Ord. Minorum, Clarissarum, Poenitentium dat. 1* (Romae 1759) 68-70.

26 Ibid., 68. Quanto alla natura della dichiarazione di Gregorio IX, afferma A. Boni, *Gli Istituti religiosi e la loro potestà di governo (c. 607 / c. 596)* (Spicilegium Pontificii Athenaei Antoniani 29; Romae 1989) 469: 'Gli interventi della Sede Apostolica sulle regole e le costituzioni religiose sono sempre stati interventi di 'garanzia' o di 'comprensione' del senso dottrinale delle parole (*de verborum significatione*), senza nessuna intenzione di introdurre nuovi obblighi, là dove già non esistessero'.

diritto al possesso e all'uso per i libri, necessari per la predicazione e per lo studio scientifico, e conferiva il diritto di proprietà con annesse azioni alla Curia papale —rappresentata presso l'Ordine dal Cardinale protettore—, veniva dimostrato che la Regola offriva senz'altro ai frati la possibilità di possedere e usare i libri necessari per lo studio<sup>27</sup>.

In seguito il Ministro generale S. Bonaventura, con riflessioni teologiche e della storia dell'Ordine, approfondiva la precisazione del Papa<sup>28</sup>.

Con questo veniva schiusa nell'Ordine la porta ai libri. Venne resa possibile la formazione delle biblioteche, che entro breve intervallo di tempo divennero centri culturali e scientifici, che incisero col loro influsso, oltre che tra i frati, anche su di un ampio sviluppo del pensiero determinatosi col tempo nella vita sociale.

Un'influenza così rapida e larga fu possibile, grazie alla saggia legislazione con cui l'Ordine dei Frati Minori seppe ordinare giuridicamente le sue biblioteche<sup>29</sup>.

### III. L'ORDINE GIURIDICO DELLE BIBLIOTECHE DEI FRATI MINORI NEL TARDO MEDIOEVO

All'inizio era piuttosto ristretta la biblioteca dei frati<sup>30</sup>. Quando cominciò la confezione della carta nel 1256 a Castello di Pale presso Foligno e nel 1276 a Fabriano<sup>31</sup>, la produzione di libri venne notevolmente facilitata, per cui, come tutte le altre biblioteche, anche quelle dei Frati Minori giunsero rapidamente ad un'ampiezza più vasta<sup>32</sup>. L'invenzione della stampa di Giovanni Gutenberg permise dappertutto una

27 Gregorius papa IX, Litt. exsec. 'Quo elongati', 69.

28 Bonaventura, 'Epistola de tribus quaestionibus ad magistrum innominatum', idem, *Opera omnia* 8 (Ad Claras Aquas 1898) 331-36. C. Klukowski, 'Legal Documents', 222-24, spiegando il pensiero di S. Bonaventura, arriva alla conclusione che, secondo S. Bonaventura, non l'uso, ma la proprietà di libri sarebbe contro la Regola, cosicchè i frati potessero usare serenamente libri, il cui proprietario però doveva essere il Papa. I frati inoltre dovevano evitare sempre abusi e abbondanza.

29 C. Klukowski, 'Legal Documents', 208-14, riferisce le norme contenute nelle Costituzioni generali dell'Ordine dei Frati Minori dal 1260 al 1354, confermando che queste norme erano rimaste basilari per tutto il periodo fino all'inizio del XVI secolo. Egli inoltre riporta, *ibid.*, i decreti, emanati dai Capitoli generali ed accennanti ai libri; nonché, *ibid.*, 214-22, le norme per le biblioteche, contenute negli Statuti particolari delle Province più importanti.

30 J. M. Lenhart, *History of Franciscan Libraries*, 22-23.

31 *Ibid.*, 61.

32 *Ibid.*, 64-90.

potente esplosione di vastissime dimensioni di biblioteche, consentendo pure a quelle dei Frati Minori di profilarsi molto importanti<sup>33</sup>.

### 1. *Il regime delle biblioteche*

All'inizio, per l'esiguità delle biblioteche, il loro regime era gestito dal Guardiano<sup>34</sup>. Dopo l'invenzione della stampa però, essendo divenute le biblioteche abbastanza ampie ed esigendone la conduzione particolari conoscenze, venne stabilito che il loro regime venisse gestito da propri bibliotecari. Ai bibliotecari responsabili venivano concessi come aiuto propri assistenti<sup>35</sup>.

### 2. *L'acquisto di libri per le biblioteche*

Per l'acquisto di libri per le biblioteche le Costituzioni generali dell'Ordine dei Frati Minori prevedevano tre possibilità: l'interessamento diretto e premuroso dei Superiori, l'offerta e la volontà testamentaria di devoti benefattori, nonché la destinazione e consegna alla biblioteca di libri, concessi a frati per il loro uso privato, dopo il loro decesso. In seguito, gli Osservanti ultramontani, attraverso un decreto del loro Capitolo generale, raccomandarono una quarta eventualità, cioè il prestito di libri, superflui in una biblioteca, alla biblioteca di un altro Convento che ne avesse bisogno<sup>36</sup>.

Ai Superiori veniva conferita la potestà di acquistare letteratura adeguata per la biblioteca; dovevano però evitare di gravare con debiti il Convento. Veniva intanto concessa loro la licenza di accettare tali regali da parte di pie persone. In tal modo persino libri pregevoli potevano essere introdotti nella biblioteca. Benché i Conventi non potessero procurarsi o accettare oggetti preziosi, rifiniti di oro, argento, gemme o altro materiale costoso, i libri tuttavia facevano eccezione a questo

33 Ibid., 159-69 u. 187-91.

34 Ibid., 200-201.

35 Ordo Fratrum Minorum, 'Novae reformationes sanctionum seu constitutionum Fratrum Ordinis Minorum editae per universum Generale Capitulum Interamnae die 11 oct. celebr. an. 1500, assistente Aegidio Delphino Amerino, praefati Ordinis Generali Ministro', Dominicus de Gubernatis a Sospitello, *Orbis Seraphicus* 3 (Romae 1684) 158.

36 C. Klukowski, 'Legal Documents', 214. Klukowski precisa, *ibid.*, che competente per la concessione di tale prestito era il Vicario provinciale, che prima doveva udire il consiglio dei Discreti del convento concedente.

divieto<sup>37</sup>. Le offerte, donate per libri di biblioteche, dovevano essere impiegate solo per quella finalità. Per necessità tuttavia molto gravi, e col permesso del Ministro provinciale, quelle offerte potevano devolversi per quei bisogni<sup>38</sup>.

Per le biblioteche degli Studi generali dell'Ordine veniva prescritto determinatamente l'acquisto di libri. Ai Capitoli e Ministri provinciali, che avevano inviato studenti agli Studi generali, era imposto l'obbligo di mettere a loro disposizione un sufficiente fondo di libri, affinché potessero dedicarsi proficuamente allo studio. I libri però, di cui potevano disporre gli studenti, appartenevano sempre, secondo norme fissate, alla loro Provincia di origine<sup>39</sup>.

Una vasta normativa assicurava che i volumi concessi a frati per il loro uso privato, venissero consegnati, dopo il loro decesso, alla biblioteca<sup>40</sup>. Tutte le opere infatti, concesse ad un frate per il suo studio privato, dovevano sempre rimanere sotto la potestà del Superiore. I Ministri provinciali avevano il diritto di darle liberamente e richiederle in qualsiasi momento<sup>41</sup>. Passando un frate da una Provincia ad un'altra, era obbligato a rilasciare al Ministro provinciale anteriore una lista dei libri, affidatigli prima del trasferimento<sup>42</sup>. Il Ministro della nuova Provincia, dopo il decesso del frate, era tenuto a restituire tali libri alla Provincia originale<sup>43</sup>, il cui Ministro poi, con il suo Definitorio, doveva decidere a quale biblioteca consegnarli. Al Ministro e ai Definitori provinciali però era espressamente vietata una decisione a proprio favore<sup>44</sup>. In seguito le stesse offerte, date prima del passaggio di un frate ad un'altra Provincia e

37 Ordo Fratrum Minorum, 'Constitutiones generales Ordinis Fratrum Minorum editae et confirmatae in Capitulo generali apud Narbonam a. D. 1260, decima iunii, tempore Fr. Bonaventurae', cura et studio M. Bihl, *Archivum Franciscanum Historicum* (= AFH) 34 (1941) 46.

38 Ordo Fratrum Minorum, 'Ordinationes a Benedicto XII pro Fratribus Minoribus promulgatae per bullam 28 nov. 1336', AFH 30 (1937) 359. C. Klukowski, 'Legal Documents', 215, dimostra che questa norma era stata già prima adottata dagli Statuti particolari della Provincia dell'Aquitania, per cui, sperimentato il suo effetto positivo, venne poi introdotta anche nelle Costituzioni generali.

39 Ordo Fratrum Minorum, 'Constitutiones generales editae an. 1260', 72.

40 Anche qui C. Klukowski, 'Legal Documents', 217-18, documenta che gran parte di queste norme fu assunta dagli Statuti particolari della Provincia toscana, i quali prevedevano pure il caso di apostasia di un frate e quello della chiusura di un Convento da parte dell'Ordine. Gli Statuti particolari della Provincia romana imponevano al Guardiano di compilare, in caso di grave malattia di un frate, una lista di tutti i suoi libri, con l'aggiunta nominativa dei frati che li usavano in quei momenti.

41 Ordo Fratrum Minorum, 'Constitutiones generales editae an. 1260', 74.

42 Ibid.

43 Ibid., 73.

44 Ibid., 303.

destinate all'acquisto di libri, ma non ancora spese, dopo il decesso del frate dovevano egualmente essere restituite alla Provincia originale<sup>45</sup>.

### 3. *La struttura delle biblioteche*

Le opere, custodite nelle biblioteche, erano ordinate in gruppi, per facilitare il rinvenimento della letteratura richiesta<sup>46</sup>.

Venendo resa possibile, con la fabbricazione della carta, il confezionamento di codici cartacei, in sostituzione delle pergamene, conveniva dividere la biblioteca in due sezioni: una dalla quale non si poteva asportare nessun libro; e l'altra, da cui era consentito di prendere in prestito i volumi<sup>47</sup>. Le opere preziose e i manuali erano imprevedibili e potevano essere consultati solo nella sala di lettura, oppure, se legati con catene, sul leggio. I libri meno preziosi potevano essere presi in prestito. I testi basilari, per l'uso abituale dei frati, dovevano avere molte copie<sup>48</sup>.

### 4. *La catalogazione dei libri*

A causa di sempre nuovi codici su carta, non permettendo l'ampiezza della biblioteca di reperire subito un volume richiesto, veniva prescritta la catalogazione dei testi. Ogni nuovo libro doveva essere registrato nel catalogo dal Guardiano alla presenza dell'intera Comunità<sup>49</sup>.

Affinché risultasse sempre aggiornato il catalogo, veniva stabilito che il nuovo Guardiano, entro il primo mese del suo arrivo, doveva esaminare minuziosamente, alla presenza di tutti i frati, il catalogo al completo ed esibire loro ogni testo. Tale esame doveva essere ripetuto annualmente<sup>50</sup>. In tale occasione dovevano essere lette e memorizzate le norme per le biblioteche<sup>51</sup>.

45 Ordo Fratrum Minorum, 'Constitutiones generales Ordinis Fratrum Minorum anno 1316 Assisii conditae', cura et studio A. Carlini, AFH 4 (1911) 293.

46 J. M. Lenhart, *History of Franciscan Libraries*, 23.

47 Ibid., 202.

48 Ordo Fratrum Minorum, 'Ordinationes promulgatae an. 1336', 356.

49 Ibid., 357.

50 Ibid. Come risulta dal rapporto di C. Klukowski, 'Legal Documents', 215-16, la Provincia veneta aveva già raccolto delle buone esperienze con tali norme nei suoi Statuti particolari. Alla presenza dei Discreti del Convento, il nuovo Guardiano doveva esaminare e sigillare il catalogo dei libri della biblioteca. L'esame doveva poi essere ripetuto due volte l'anno, nel periodo di Pasqua e Natale.

51 Ordo Fratrum Minorum, 'Ordinationes promulgatae an. 1336', 358.



## 5. *L'uso delle biblioteche*

Era consentito a tutti i frati del Convento l'accesso alla biblioteca. Anche i novizi, col permesso del Maestro, potevano usare i libri della biblioteca<sup>52</sup>.

In seguito, con l'irrompere delle eresie, che turbavano le menti dei frati, vennero rigorosamente esclusi dall'uso libri, che trattavano sia di alchimia che di teorie e arti perniciose. Il loro studio implicava la pena di scomunica *latae sententiae*. Se un frate veniva colto in flagrante o il suo delitto poteva essere dimostrato, veniva punito anche con il carcere<sup>53</sup>.

Dopo la divisione delle biblioteche in due sezioni, i frati dovevano studiare i libri preziosi e i manuali fondamentali solo nella stessa biblioteca, a differenza dei libri meno pregevoli, che potevano anche portare nella propria stanza. La possibilità di prendere un libro in prestito era estesa sia ai frati della propria Comunità che a quelli di altri Conventi. Questa norma era tuttavia limitata ai membri della propria Provincia o Custodia<sup>54</sup>.

Per i libri in prestito era prescritto un proprio registro, in cui si doveva segnalare il titolo dell'opera, il nome del frate e la data. In seguito le norme imponevano che il frate firmasse di proprio pugno il volume preso in prestito<sup>55</sup>.

Se un frate di un altro Convento moriva, il suo Convento era obbligato a restituire spontaneamente e subito alla biblioteca i libri presi in prestito dal defunto<sup>56</sup>. Inoltre, per i frati impegnati in attività nella Curia Romana, si doveva assicurare con provvedimenti che, in caso di decesso, venissero restituiti alla biblioteca i libri presi in prestito<sup>57</sup>.

## 6. *La protezione delle biblioteche contro eventuali smarrimenti*

Per tutelare la biblioteca contro smarrimenti di libri, erano stabilite pene severe, fino al carcere, per chi non osservava le norme per le

52 Ordo Fratrum Minorum, 'Constitutiones generales editae an. 1260', 40.

53 Ordo Fratrum Minorum, 'Constitutiones generales Gerald de Equitania, Ministri generalis Ordinis, editae et confirmatae in Capitulo generali celebrato apud Perpiniatum anno Domini 1331', cura et studio S. Mencherini, AFH 2 (1909) 597.

54 Ordo Fratrum Minorum, 'Ordinationes promulgatae an. 1336', 356-57. C. Klukowski, 'Legal Documents', 224-225, accenna che questa norma corrispondeva alla saggia raccomandazione del Ministro generale Arlottus de Prato, espressa in una lettera circolare a tutti i frati.

55 Ordo Fratrum Minorum, 'Novae reformationes constitutionum editae an. 1500', 158.

56 Ordo Fratrum Minorum, 'Ordinationes promulgatae an. 1336', 355.

57 Ibid., 357.

biblioteche<sup>58</sup>. La trasgressione di tali norme era da ritenersi violazione del voto di povertà e conseguentemente da punire<sup>59</sup>.

Veniva soprattutto inculcato che nessuno aveva il diritto di esercitare un commercio con libri presi in prestito dalla biblioteca. In seguito però, questa norma veniva precisata in modo che, col permesso del Ministro provinciale e del Guardiano, un libro della biblioteca potesse essere cambiato in un altro più utile e importante<sup>60</sup>.

In occasione della visita canonica del Convento, il visitatore era obbligato a visitare anche la biblioteca e garantirsi dell'esatta osservanza delle norme bibliotecarie<sup>61</sup>.

## CONCLUSIONE

L'esperienza fondamentale e previdente, che traspariva dalle norme giuridiche dell'Ordine dei Frati Minori per le sue biblioteche, era d'importanza capitale e decisiva per l'effetto e l'influsso delle biblioteche nel Tardo Medioevo. Diversamente le biblioteche non avrebbero potuto incidere, con un servizio così dinamico e opportuno, sulla ricerca teologica.

L'Ordine, anche nel periodo moderno sino al presente, si basava e ha proseguito questa esperienza, aggiornando frequentemente la legislazione alle nuove necessità. Tappe fondamentali di questo *iter* legislativo sono state l'introduzione delle biblioteche centrali per ogni Provincia dell'Ordine<sup>62</sup>, e la nomina della biblioteca del *Pontificium Athenaeum Antonianum* a Roma come Biblioteca centrale di tutto l'Ordine dei Frati Minori, con il diritto a ricevere una copia gratuita di ogni libro, pubblicato da un membro dell'Ordine<sup>63</sup>. Un segno, che si proietta nell'avvenire, è l'inizio della computerizzazione delle vaste biblioteche

58 Ordo Fratrum Minorum, 'Constitutiones generales ordinatae per fr. Fortenarium, Ordinis Generalem Ministrum, de consilio et assensu Ministrorum provincialium et Diffinitorum Capituli generalis apud Venetias celebrati, anno Domini 1346', cura et studio F. M. Delorme, AFH 5 (1912) 706-07.

59 Ordo Fratrum Minorum, 'Statuta generalia Lugdunensia an. 1351', cura et studio M. Bihl, AFH 30 (1937) 161-62.

60 Ordo Fratrum Minorum, 'Ordinationes promulgatae an. 1336', 357.

61 Ordo Fratrum Minorum, 'Constitutiones generales editae an. 1260', 74.

62 Ordo Fratrum Minorum, 'Constitutiones generales an. 1953 editae', *Regula et Constitutiones generales Ordinis Fratrum Minorum* (Romae 1953) 91-92.

63 Ordo Fratrum Minorum: Minister Generalis, 'Litterae encyclicae', 1947 iun. 13, Romae, *Acta Ordinis Fratrum Minorum* 66 (1947) 185.

degli Studi dell'Ordine, con lo scopo di unirle in una rete intercontinentale<sup>64</sup>.

Le esperienze, compiute nel Tardo Medioevo con la legislazione per le biblioteche, si rivelano così utili anche attualmente e formano una solida base per l'itinerario nel futuro.

Heinz Meinolf Stamm

Pontificio Ateneo Antoniano  
Roma

<sup>64</sup> M. Conti, 'Relazione del Rettore sul Pontificio Ateneo *Antonianum*', *Antonianum* 64 (1989) 653.